REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 885/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2013

che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto ([1]), in particolare l'articolo 3, lettera e), e l'articolo 6, paragrafo 1,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, lettera e), della direttiva 2010/40/UE indica come azione prioritaria la predisposizione di servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali.

(2) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE obbliga la Commissione ad adottare le specifiche necessarie a garantire la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) per i servizi d'informazione concernenti le aree di parcheggio sicure. Il regolamento intende ottimizzare l'utilizzo delle aree di parcheggio e di semplificare la decisione del conducente o delle società di trasporto in merito al momento e al luogo della sosta mediante la diffusione di servizi di informazione.

(3) La risoluzione del Consiglio ([2]) sulla prevenzione e il contrasto della criminalità a danno del trasporto di merci su strada e sulla creazione di parcheggi sicuri per gli automezzi pesanti sottolinea la necessità di migliorare la sicurezza dei conducenti e le opportunità di parcheggio.

(4) Periodi di riposo e interruzioni potrebbero influire sul comportamento dei conducenti per quanto riguarda la scelta di un'area di parcheggio. Il presente regolamento intende ottimizzare l'utilizzo delle aree di parcheggio e semplificare le decisioni dei conducenti o delle società di trasporto in merito al momento e al luogo della sosta mediante la diffusione di servizi di informazione.

(5) Per garantire l'interoperabilità e la continuità del servizio in tutta l'Unione, nonché per tenere pienamente conto degli obblighi in materia di protezione dei dati, è importante che tutti gli Stati membri sviluppino un approccio armonizzato e senza ostacoli verso la predisposizione di servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali nell'Unione. A tale scopo, gli Stati membri possono basarsi su soluzioni e norme tecniche che devono essere fornite principalmente attraverso le organizzazioni e/o associazioni europee e/o internazionali per la normalizzazione, al fine di garantire l'interoperabilità e la continuità del servizio in tutta l'Unione, tenendo pienamente conto degli obblighi in materia di protezione dei dati.

(6) La predisposizione di informazioni in materia di sicurezza e di comfort contribuisce alla scelta dell'area di parcheggio da parte dei conducenti. La visualizzazione delle caratteristiche di sicurezza e dei servizi offerti in un'area di parcheggio consentirebbe di orientare la loro scelta.

(7) In caso di una forte domanda specifica e continuativa di parcheggio sicuro in determinate zone, i conducenti degli automezzi pesanti devono essere ridiretti da un'area di parcheggio completa a un'altra zona ubicata nella zona prioritaria in cui sono disponibili aree di parcheggio sicure, al fine di evitare lo stazionamento improprio. Gli Stati membri dovrebbero stabilire le «zone prioritarie».

(8) I segnali statici utilizzati per indicare le aree di parcheggio sicure devono essere conformi alla convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, se lo Stato membro ne è firmatario.

([1]) GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.
([2]) SN 27.10.2010 15504/10